

# CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE

## Deliberazione Commissariale

*Settore Tecnico*

*Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica*

IL CAPO SETTORE

---

*Settore Agroambientale e  
Forestale*

*Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità tecnica*

IL CAPO SETTORE

---

*Settore Segreteria Amm.va e  
Affari Generali*

*Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità della  
pratica*

IL CAPO SETTORE

---

*Settore Legale*

*Si esprime parere favorevole in  
Ordine alla regolarità della  
pratica*

IL CAPO SETTORE

---

*Settore Ragioneria*

*Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità contabile*

IL CAPO SETTORE

---

*Si esprime parere favorevole in  
ordine alla regolarità  
amministrativa ed alla  
legittimità*

IL DIRETTORE

---

**OGGETTO: Regolamento per l'utilizzazione e la distribuzione dell'acqua degli impianti consortili - Approvazione**

Il giorno 21 FEB. 2023

in Catanzaro, via Gironda Veraldi - 12,

**IL COMMISSARIO**

del Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese, Avv. Fabio Borrello, nominato con D.P.G.R. Calabria n. 102 del 28/10/2022, assistito dal Direttore Dott. Francesco Mantella;



PREMESSO che il Consorzio con deliberazione del Consiglio dei Delegati n. 02 del 17/04/2012, ha approvato il Regolamento per l'utilizzazione e la distribuzione dell'acqua degli impianti consortili;

CONSIDERATO che, fino alla scorsa stagione irrigua, il sistema di distribuzione dell'acqua a scopo irriguo, in favore degli utenti dell'intero comprensorio consortile, è avvenuta con gruppi di consegna non automatizzati e tariffazione a superficie per ciascun ettaro di terreno irrigato, ad eccezione di una limitata area sperimentale nel Comune di Botricello ove sono installati taluni gruppi di consegna automatizzati;

CHE, nel corso dell'ultimo biennio, il Consorzio ha installato nei comprensori irrigui Alli-Tacina ed Alli-Copanello ulteriori 2.720 distributori automatizzati per la consegna dell'acqua ad uso irriguo per gli immobili sottesi agli impianti consortili presenti nei suddetti comprensori;

CHE, pertanto, occorre adeguare il suddetto Regolamento per disciplinare l'esercizio irriguo anche nei comprensori serviti dagli impianti consortili con sistema automatizzato di distribuzione dell'acqua;

CHE il competente Settore Agroambientale e Forestale ha predisposto il nuovo Schema di Regolamento irriguo e lo ha trasmesso all'amministrazione per l'approvazione;

RITENUTO di dover approvare il "Regolamento per l'utilizzazione e la distribuzione dell'acqua degli impianti consortili", così come predisposto dal Settore Agroambientale e Forestale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

Con i pareri favorevoli espressi sul presente provvedimento dal:

- Capo del Settore Agroambientale e Forestale in ordine alla regolarità tecnica della pratica;
- Direttore in ordine alla regolarità amministrativa ed alla legittimità;

Con il voto consultivo espresso sul presente provvedimento dallo stesso Direttore;

VISTO lo Statuto consortile,

#### DELIBERA


1) di approvare, per i motivi di cui in narrativa, il "Regolamento per l'utilizzazione e la distribuzione dell'acqua degli impianti consortili", così come predisposto dal Settore Agroambientale e Forestale, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 del vigente Statuto consortile;

3) di inviare copia del presente provvedimento alla Struttura di Controllo degli atti dei Consorzi di Bonifica presso la Regione Calabria – Dipartimento Agricoltura, ai sensi dell'art. 38 della L.R. n. 11/2003.

**IL DIRETTORE**

- Dott. Francesco Mantella -



**IL COMMISSARIO**

- Avv. Fabio Borrello -





*Consorzio di Bonifica  
Ionio Catanzarese*

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE  
E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DEGLI  
IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI**

Allegato alla Delibera Commissariale n. 11 del 21 FEB. 2023



## **Parte 1**

### ***DEI COMPRESORI IRRIGUI E DEL CATASTO CONSORZIALE***

#### **Art. 1**

Il comprensorio irriguo consortile è costituito dai terreni che, in base alle previsioni dei progetti di opere pubbliche realizzate e da realizzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

Ai fini del presente Regolamento, si definisce:

- “Utente” il soggetto titolare del rapporto di utenza instaurato con il Consorzio, previa presentazione della apposita domanda;
- “Consoziato” il soggetto proprietario di immobile attraversato da un’opera irrigua consortile.

#### **Art. 2**

I terreni indicati all’articolo precedente, che formano la superficie irrigabile, sono iscritti nel Catasto irriguo consorziale, diviso per "comprensori, distretti e comizi", nel quale, per ciascun Comune censuario, sono elencati i seguenti dati:

1. Comprensorio;
2. Distretto e comizio;
3. Ditta catastale con indicazione dell’articolo catastale erariale;
4. Foglio di mappa;
5. Particelle identificative di cui si compone il fondo con indicazione della estensione, qualità e classe;
6. Gruppo di consegna – numero di matricola;
7. corpo di acqua erogabile;
8. Contatore e numero di matricola;
9. Domanda di utenza.

#### **Art. 3**

Il catasto irriguo consorziale è periodicamente aggiornato d’ufficio a cura del Consorzio per confronto con i dati desunti dal Catasto erariale o dai registri delle Conservatorie ovvero a richiesta degli interessati, previa esibizione dei documenti che comprovino l’avvenuta variazione.

#### **Art. 4**

Gli utenti iscritti nel catasto sono obbligati a comunicare le variazioni soggettive ed oggettive che intervengono sui beni iscritti nel catasto irriguo consorziale, nonché le variazioni di domicilio e/o residenza.

Nel caso di frazionamento o divisione di un fondo interno al comprensorio irriguo, il proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione al Consorzio.



Resta in ogni caso l'obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento, le necessarie servitù di passaggio per l'accesso alle condotte e per la costruzione di quelle relative alle varianti introdotte.

Le richieste di variazione devono essere inviate al Consorzio, anche a mezzo pec.

#### **Art. 5**

Il Consorzio provvede all'iscrizione dei nuovi fondi beneficiari nel catasto irriguo consorziale inclusi nel comprensorio in seguito all'esecuzione delle opere di completamento e di ampliamento della rete irrigua.

Il Consorzio contempla l'utilizzo delle risorse irrigue anche per l'adacquamento di giardini e cortili.

### **Parte II**

#### ***DISTRIBUZIONE IRRIGUA***

#### **Art. 6**

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, ha inizio il primo maggio e termina il trenta ottobre di ciascun anno.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua, rispetto ai termini di cui al comma precedente, compatibilmente con le necessità tecniche manutentorie di carattere ordinario e straordinario della rete e con la disponibilità di acqua nei serbatoi, formeranno oggetto di apposite deliberazioni da adottarsi tempestivamente a giudizio insindacabile della Deputazione Amministrativa.

Ogni distretto dispone di una dotazione idrica assegnatagli al momento della progettazione dell'impianto irriguo.

In relazione a ciò e tenendo conto anche dei successivi ampliamenti operati sull'impianti, l'organizzazione dell'irrigazione si svolgerà entro i limiti definiti, in dipendenza della disponibilità di acqua e della caratteristica di funzionamento a regime degli impianti stessi.

#### **Art. 7**

Il prelievo di acqua dai gruppi di consegna è autorizzato su presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda, redatta sul modulo fornito dal Consorzio, compilata in ogni sua parte.

La domanda e l'autorizzazione avranno efficacia, rispettivamente, sino a ritiro o revoca.

Il ritiro della domanda dovrà essere comunicato al Consorzio entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello su cui essa avrà effetti.

Per i prelievi idrici effettuati senza la previa domanda di cui al primo comma del presente articolo, il Consorzio procederà ad azione di risarcimento danni nelle sedi opportune.

In ogni caso, il Consorzio sospenderà la consegna dell'acqua, salva ogni altra azione sanzionatoria e legale, a utenti nei cui terreni si dovessero riscontrare prelievi abusivi di acqua, immissione nella rete di corpi d'acqua estranei, ovvero qualunque manomissione od alterazione della rete irrigua, relativa a fasce laterali di rispetto, paratoie, pozzetti e ogni altro manufatto e/o apparecchiatura dell'impianto.





Eventuali guasti al contatore montato sugli idranti non comunicati tempestivamente per iscritto al Consorzio, equivalgono a prelievi abusivi di acqua da parte degli utenti interessati e come tali sanzionati.

#### **Art. 8**

La domanda di utenza può essere presentata:

- a) dal proprietario;
- b) dagli affittuari e/o comodatari;

che comprovino tale qualità con apposita documentazione e/o autocertificazione.

#### **Art. 9**

Quando eventi di carattere eccezionale o cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento delle opere irrigue o disponibilità della risorsa idrica lo rendano necessario, il Consorzio può ridurre o sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua o stabilire un programma di turnazione nella distribuzione stessa, oltre a stabilire quei provvedimenti che comunque riterrà più idonei allo scopo, senza che chiunque abbia diritto ad indennizzo o risarcimento a qualsiasi titolo.

In condizioni di scarsità di risorsa idrica il Piano di turnazione privilegerà la fornitura d'acqua alle colture specializzate (es. colture protette, frutteti, ecc.). Saranno inoltre privilegiate tutte le utenze dotate di sistemi di irrigazione ad alta efficienza e di misuratori di consumo.

#### **Art. 10**

Gli utenti sono tenuti ad accettare l'utilizzazione multipla dei gruppi di consegna ove prevista.

Nell'ipotesi in cui un gruppo di consegna serva più utenze anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dovrà consentire a favore degli utenti cointeressati il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dell'acqua, nel rispetto anche delle norme del codice civile in materia di servitù coattive.

Il Consorzio si riserva la facoltà, ove tecnicamente possibile, su richiesta ed a spese degli utenti interessati, d'installare nuove apparecchiature tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà.

#### **Art. 11**

La rilevazione dei consumi è eseguita direttamente dal Consorzio.

Qualora il gruppo di consegna sia posto a servizio di più utenti, questi devono comunicare al Consorzio, nei termini e modi che saranno indicati prima della stagione irrigua, la quantità di acqua prelevata singolarmente attraverso l'installazione di contatori privati. Tale comunicazione deve essere eseguita anche in caso di mancato prelievo ed è accettata con riserva di verifica e conseguenti provvedimenti da parte del Consorzio.



In caso di discordanza tra il gruppo di consegna consortile ed i singoli contatori privati, anche a seguito di verifiche effettuate dal Consorzio durante la stagione irrigua, il Consorzio provvederà alla chiusura del gruppo di consegna consortile per accertare l'eventuale perdita di risorsa idrica e/o prelievo abusivo.

#### **Art. 12**

L'Utente può chiedere la verifica del funzionamento del contatore del gruppo di consegna.

La verifica sarà eseguita presso laboratori autorizzati e, comunque, sottoponendo il materiale alle prove che il Consorzio riterrà più opportune.

Qualora sia accertata la precisione del contatore, sono addebitate all'Utente le spese di verifica ed ogni onere ad essa connesso.

Nel caso in cui il Consorzio, anche di sua iniziativa, accerti l'irregolare funzionamento del contatore, provvederà alla sostituzione del medesimo ed alla determinazione dei consumi, per il periodo nel quale si è verificata l'anomalia, sulla base della superficie servita e della coltura praticata, parametrata ai fabbisogni irrigui di ogni singola coltura.

#### **Art. 13**

Per effetto della utilizzazione degli impianti il Consorziato/Utente riconosce ed accetta espressamente l'esonero di ogni responsabilità da parte del Consorzio per danni cagionati da allagamenti o da riduzioni e/o sospensioni dell'irrigazione in dipendenza di avarie, rotture degli impianti in genere, sopraggiunte ridotte disponibilità della risorsa idrica o da cause di forza maggiore.

#### **Art. 14**

Per manufatto di consegna si intende l'idrante installato sulla condotta fissa comiziale al quale viene innestata, attraverso apposita curva di erogazione, di proprietà consortile o privata, la condotta aziendale mobile o fissa.

La curva di erogazione, o qualunque sistema di connessione alla condotta aziendale, dovrà obbligatoriamente essere dotato di saracinesca di intercettazione per mezzo della quale l'Utente potrà avviare o interrompere il prelievo. Per tali operazioni non è assolutamente consentita la manovra della saracinesca, laddove presente, dell'idrante consorziale.

Qualora all'interno di una stessa Azienda fossero presenti più idranti, il prelievo potrà avvenire solo da quelli preventivamente autorizzati dal Consorzio.

#### **Art. 15**

Quando non è prevista nella programmazione consortile la costruzione di altri manufatti di consegna dell'acqua, può essere permessa l'estensione della rete di dispensa. In tal caso il Consorziato/Utente deve inoltrare opportuna richiesta al Consorzio, il quale valuterà mediante propri tecnici la fattibilità del prolungamento, rilasciando in caso affermativo apposita autorizzazione.



Le opere per la costruzione, sia dei manufatti di dispensa sia della rete saranno a carico esclusivo del richiedente e le opere verranno eseguite dal Consorzio.

L'intervento, una volta autorizzato ed eseguito dal Consorzio, seppur a spese del Consorziato/Utente, entra a far parte integrante dell'impianto irriguo di distribuzione, la cui manutenzione e gestione spetta al Consorzio stesso, così come pure eventuali altri prolungamenti e autorizzazioni all'allaccio.

L'esecuzione dell'intervento è effettuata dal Consorzio compatibilmente con i programmi dell'Ente.

Nessuna indennità può essere richiesta dal Consorziato/Utente al Consorzio per ritardi dovuti all'esecuzione dell'intervento.

#### **Art. 16**

È facoltà del Consorzio di concedere l'acqua per usi diversi da quello irriguo, su richiesta degli interessati.

L'erogazione dell'acqua in tali ipotesi avviene senza responsabilità del Consorzio per l'uso specifico diverso dall'irrigazione, che l'interessato ne possa fare.

#### **Art. 17**

I soggetti pubblici e privati che utilizzano l'acqua destinata a uso extra-agricolo che non richiedono gli standard potabili possono comunque accedere alla rete consortile di distribuzione intersettoriale per soddisfare tali bisogni.

A tale scopo i richiedenti dovranno presentare all'Amministrazione Consortile domanda da redigere, su apposito modello fornito dall'Ente differenziato per soggetti pubblici e privati, fornendo in tal modo tutti i dati concernenti la localizzazione ed i servizi cui l'acqua è destinata, accettando il presente Regolamento e quindi gli obblighi previsti per l'utenza irrigua, nonché la disciplina prevista per le infrazioni al Regolamento.

I gruppi di consegna per tali utenze, se non installati dal Consorzio, devono essere muniti di contatore per il rilevamento dell'acqua effettivamente consumata. Qualsiasi malfunzionamento agli stessi che non venga tempestivamente segnalato dall'utenza all'ente consortile, sarà interpretato come elemento sanzionabile ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento.

### **Parte III**

#### ***NORME DI UTENZA E DI POLIZIA RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI***

#### **Art. 18**

È vietata la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi appartenenti ad altri consorziati anche se ricadenti nel comprensorio irriguo.

Per la quantità di acqua prelevata nell'intera stagione irrigua per la quale si è verificata in tutto o in parte l'illegittima cessione dell'uso, il Consorzio procederà ad azione di risarcimento danni nelle sedi opportune.





### **Art. 19**

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti al gruppo di consegna ovvero all'apparecchiatura ove è collocato il contatore meccanico.

Il Consorzio non ha alcuna responsabilità, verso chiunque, per qualunque fatto che si verifichi a valle del gruppo di consegna.

### **Art. 20**

I consorziati e gli utenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti pubblici, con l'obbligo di avvertire immediatamente gli uffici del Consorzio per gli opportuni interventi.

### **Art. 21**

Gli utenti sono responsabili della preservazione, conservazione e custodia delle opere, dei gruppi di consegna e di tutti i relativi accessori, compresi i sigilli, posti a servizio dei fondi da loro condotti ed in ogni caso rispondono in proprio ed in solido tra loro, nei confronti del Consorzio, per qualunque manomissione o danno da chiunque arrecato ai gruppi medesimi, ivi inclusi i maggiori danni derivanti dall'interruzione del servizio di irrigazione.

In caso di manomissione dei gruppi o dei sigilli o di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature, il Consorzio procederà alle verifiche ed alla determinazione dei consumi a carico del Consorziato/Utente o degli utenti interessati ripartito in base alla superficie ed alla coltura praticata, parametrato ai fabbisogni irrigui di ogni singola coltura, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.

### **Art. 22**

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso cui sono destinati le condotte, gli argini, le scarpate, banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera relativa.

È altresì vietata l'applicazione di apparecchiature che possano turbare il regolare funzionamento dei gruppi di consegna.

La durata dei prelievi idrici da parte degli utenti potrà essere stabilita dal Consorzio in relazione alle disponibilità di risorsa.

### **Art. 23**

Per le esigenze del servizio irriguo i Consorziati e gli utenti sono tenuti a:

- a) consentire ai dipendenti del Consorzio, o a loro incaricati, anche con mezzi meccanici, l'accesso lungo la rete. In particolare, non possono vietare al personale consorziale preposto l'accesso ai loro fondi per le misure ed il controllo delle superfici irrigate;



- b) vigilare affinché non avvengano fughe d'acqua, anche sotterranee, dai manufatti di consegna e dalle reti irrigue aziendali e segnalare tempestivamente al personale o agli Uffici del Consorzio eventuali improvvisi cali di pressione agli irrigatori;
- c) tenere espurgati i fossi colatori dei loro terreni nonché gli sbocchi nei collettori consorziali;
- d) utilizzare nelle opere irrigue aziendali attrezzature compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
- e) fare in modo che gli idranti siano sempre liberi e ispezionabili e che tutti gli attacchi di derivazione siano ben visibili e rimovibili in qualsiasi momento;
- f) disattivare immediatamente l'impianto aziendale eventualmente in funzione, in caso di pioggia, anche improvvisa, la cui durata possa sostituire il beneficio dell'irrigazione al fine di consentire un proficuo risparmio della risorsa idrica.

Nei suddetti casi, qualora la proprietà, invitata ufficialmente non vi abbia provveduto entro il termine prescritto, il Consorzio ha facoltà di intervenire direttamente, con addebito delle relative spese a carico dell'inadempiente.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Consorzio per danni a terzi per effetto di una non corretta gestione della pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

In caso di ostacoli frapposti dai Consorziati all'accesso a parti dell'impianto consortile per riparazioni e manovre, il Consorzio addebiterà loro qualsiasi danno dovuto ai ritardi causati per l'esecuzione dell'intervento.

Nessuno può ostacolare il personale consorziale nel disimpegno delle proprie mansioni.

I Consorziati/Utenti avranno diritto ad essere indennizzati nel caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni, al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

Eventuali inconvenienti possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà nel merito.

#### **Art. 24**

Si applica la sospensione della distribuzione idrica, senza formalità, nei seguenti casi:

- mancato pagamento dei contributi irrigui posti a carico dell'attuale o dei precedenti soggetti onerati;
- decesso dell'Utente senza che gli aventi causa abbiano presentato la domanda di utenza per iscrizione nel catasto irriguo consorziale;
- assoggettamento dell'Utente a procedura concorsuale nel caso in cui non sia stata presentata da parte del curatore o commissario o liquidatore domanda di utenza;
- prelievo di acqua senza autorizzazione;
- cessione dell'uso dell'acqua in violazione dell'art. 18 del Regolamento;
- manomissione degli impianti o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento degli impianti medesimi ai sensi del presente Regolamento;
- violazione degli obblighi previsti dal presente Regolamento.



In tutti i predetti casi sono addebitate le spese di sospensione e quelle della riattivazione dell'utenza, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.

#### **Art. 25**

Tutti i fondi, che hanno il diritto di godere del beneficio dell'impianto irriguo, sono vincolati, senza alcuna riserva, a sopportare la servitù di acquedotto.

I proprietari e i conduttori di fondi attraversati dalla rete di distribuzione consortile sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile.

#### **Art. 26**

Ciascun Consorziato/Utente ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio.

A tal fine è tenuto ad osservare le norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni del Consorzio in materia di distribuzione dell'acqua.

#### **Art. 27**

Per tutti i manufatti consorziali, siano essi insistenti su aree di proprietà demaniale o su aree gravate da servitù, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati i manufatti e le relative apparecchiature. Resta perciò espressamente vietato:

- a) eseguire lavori che possano danneggiare o alterare le opere del Consorzio (costruire fabbricati, rimuovere terra per scavi o sistemazioni agrarie, effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo, oppure cave anche temporanee, ricavare passaggi o accessi etc.);
- b) collocare piante o siepi o eseguire colture che possano in qualsiasi modo recare danno all'impianto e ridurre l'efficienza del servizio;
- c) prelevare acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate;
- d) manomettere o manovrare le apparecchiature di regolazione o di intercettazione delle acque consortili.

Solo in casi eccezionali, al fine di evitare possibili danni, è consentita la manovra di chiusura di saracinesche di intercettazione (ad esempio in caso di improvvisa rottura di condotte); di ciò dovrà essere data immediata comunicazione al Consorzio.

#### **Art. 28**

Qualora un Consorziato/Utente intendesse richiedere una modifica agli impianti consortili interni al suo fondo, quale ad esempio, lo spostamento di un idrante o di un tratto di condotta, dovrà essere presentata al Consorzio, per iscritto, una specifica domanda riportante i motivi della richiesta.



Se tale domanda sarà ritenuta accettabile dall'Ente, i lavori saranno realizzati dal personale del Consorzio e tutte le spese saranno a carico del richiedente.

#### **Art. 29**

Sono di competenza privata e fanno, pertanto, carico ai privati proprietari:

- a) la costruzione della rete aziendale per la distribuzione delle acque all'interno delle aziende;
- b) la sostituzione degli idranti e di qualsiasi altra apparecchiatura, qualora il malfunzionamento sia dovuto alla cattiva manutenzione e/o gestione da parte del Consorziato/Utente.

#### **Art. 30**

Il Consorzio non risponde della qualità dell'acqua presente nei bacini di accumulo al servizio del Comprensorio irriguo e, pertanto, dell'idoneità della stessa agli usi agricoli. Ne, il Consorzio garantisce la potabilità dell'acqua per l'eventuale abbeveraggio del bestiame.

#### **Art. 31**

Gli utenti dovranno utilizzare l'acqua in funzione delle reali esigenze delle colture evitando sprechi della risorsa.

Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli o altri mezzi idonei, per limitare o vietare l'uso dell'acqua, sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo il Consorziato/Utente possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno.

#### **Art. 32**

Il Consorzio potrà autorizzare, in relazione alla disponibilità di acqua e all'esistenza delle condizioni tecniche, l'irrigazione in aree esterne al comprensorio irriguo, con gli stessi oneri gravanti sulle zone interne al Comprensorio stesso.

L'autorizzazione ad irrigare non darà comunque diritto al Consorziato/Utente a qualsivoglia richiesta di danni, qualora l'Ente durante il corso della stagione non sia più in grado di assicurare l'erogazione dell'acqua sia in termini di portata che di pressione.

Tale autorizzazione avrà, pertanto, carattere temporaneo e potrà essere revocata anche durante la stagione irrigua qualora vengano meno le condizioni che ne hanno permesso la concessione.

#### **Art. 33**

È fatto assoluto divieto di irrigare a scorrimento o sommersione e di utilizzare sistemi di irrigazione non idonei rispetto alle caratteristiche dell'impianto irriguo consortile.

La pratica irrigua da adottare è rapportata al tipo di coltura effettivamente praticata sul terreno, le cui indicazioni possono essere fornite direttamente dal Consorzio per tramite degli uffici preposti.





Ad ogni modo il Consorzio si riserva di verificare sul posto qualsiasi caso anomalo e/o ritenuto non idoneo circa la pratica irrigua eseguita e in tal caso è autorizzato a procedere all'applicazione di qualsiasi atto sanzionatorio necessario per arginare il fenomeno.

#### **Art. 34**

E' fatto assoluto divieto di irrigare il pascolo brado o qualsiasi superficie non coltivata. In caso di infrazione il Consorzio provvederà all'immediata disattivazione dei manufatti di consegna, riservandosi comunque di applicare la tariffa irrigua sulle superfici interessate.

#### **Art. 35**

Il Consorziato/Utente ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale del Consorzio un comportamento improntato a rapporti di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile convivenza sociale, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell'acqua irrigua e nella tutela e salvaguardia degli impianti pubblici.

I Consorziati sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua.

Nessun Consorziato/Utente può ostacolare il personale consortile nello svolgimento delle proprie mansioni.

Nel caso di aggressioni, minacce o danni alle proprietà dell'Ente o agli impiegati del Consorzio, il Consorziato/Utente sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di promuovere ogni e qualsiasi azione a tutela del proprio personale.

Il personale consortile addetto all'esercizio irriguo e alla manutenzione degli impianti, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi con la massima correttezza nei confronti dei Consorziati, a porre in essere la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra i Consorziati nell'utilizzazione dell'acqua irrigua.

Tra le mansioni del personale rientra la vigilanza ed il controllo sull'osservanza da parte dei Consorziati del presente Regolamento e, in caso di violazioni riscontrate, quella di redigere apposito "Verbale di constatazione" da presentare agli Uffici del Consorzio.

### **Parte IV**

#### ***DELLA MANUTENZIONE ED ESERCIZIO - CONTRIBUTI -***

#### **Art. 36**

Per ciascuna stagione irrigua, sulla base dei preventivi di gestione, sarà determinata la misura dei contributi irrigui con provvedimento dell'Amministrazione dell'Ente.

I contributi afferenti alle spese di manutenzione sono ripartiti fra tutti i consorziati i cui terreni ricadono nei comprensori irrigui, in ragione di ettaro servito ed indipendentemente dall'utilizzazione dell'acqua.



I contributi afferenti alle spese di esercizio sono ripartiti tra tutti gli utenti in ragione dei consumi effettuati e/o della superficie irrigata.

#### **Art. 37**

La quota minima contributiva, per le aree non servite da sistemi di misurazione consortili, è riferita ad una estensione di 0,34.00 ettari.

Ne consegue, quindi, che le porzioni di superficie irrigate di estensione inferiore al quantitativo di cui al precedente comma, saranno assoggettate al pagamento dell'aliquota contributiva minima.

Analogamente per superfici di estensione superiore, il riferimento da considerare per l'applicazione delle tariffe è sempre per multipli di 0.34.00 ha.

#### **Parte V**

#### ***DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE***

#### **Art. 38**

Per i terreni ricadenti nelle zone dei comprensori irrigui che saranno serviti da impianto la cui costruzione non sia stata ancora completata e collaudata, il Consorzio, ove la disponibilità di acque nei serbatoi e le capacità ed efficienza delle canalizzazioni già in esecuzione lo consentano, si riserva la facoltà di concedere a titolo precario il prelevamento dell'acqua, addebitando anche per opere provvisorie la relativa spesa a carico dell'interessato che ne abbia fatta richiesta.

#### **Art. 39**

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo all'esecutività dell'atto deliberativo di approvazione da parte del Consorzio.

Il presente Regolamento con la sua entrata in vigore abolisce e revoca il precedente Regolamento approvato dall'amministrazione consortile.

